

MINISTERO DELL'INTERNO
PREFETTURA DI VARESE
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Prot. n. 27084/18/A.G.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA AL FINE DI FORNIRE INFORMAZIONI E ASSISTENZA, AL VALICO DI FRONTIERA DELL'AEROPORTO INTERCONTINENTALE DI MALPENSA (SPORTELLO MALPENSA), IN FAVORE DEGLI STRANIERI DI CUI ALL'ART. 11 COMMA VI DEL D.LGS. N. 286/98. PERIODO 1/1/2019 - 31/12/2019. **CIG: . 7649984680.**

Tra la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Varese, rappresentata dal Dott. [REDACTED] che interviene quale Viceprefetto Vicario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Varese, in rappresentanza del Ministero dell'Interno, (C.F. n. 80202230589), e il Sig. [REDACTED] nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione/Rappresentante Legale della Versoprobo Società Cooperativa Sociale (P.I. 02439320025), con sede legale in Vercelli, Corso Prestinari, 162.

P R E M E S S O

- che, la normativa vigente (D. Lgs. n. 286/98, D.M. 22.12.2000, D.M. 30.4.2001) prevede l'attivazione di appositi servizi di accoglienza presso le principali frontiere in favore di richiedenti asilo o comunque di stranieri che intendono fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore ai tre mesi;
- che presso la frontiera aeroportuale di Malpensa è stato istituito dal 23/7/2001 un servizio di accoglienza al fine di fornire informazione e assistenza in favore degli stranieri di cui all'art. 11 comma VI del D. LGS. 286/98;
- che con apposito bando è stata indetta una gara per l'affidamento del servizio in oggetto e che il medesimo bando/disciplinare di gara è stato pubblicato sul sito di questa Prefettura e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

E V I S T I

- la determina a contrarre n. 27084/18/A.G., in data 10/10/2018, del Prefetto di Varese.
- il bando di gara, in data 10 ottobre 2018, per l'affidamento del servizio di accoglienza al fine di fornire informazione e assistenza in favore degli stranieri di cui all'art. 11 comma VI del D. LGS. 286/98, per il periodo 1/1/2019 - 31/12/2019, pubblicato sul sito internet della Prefettura di Varese Prefettura e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici.
- il decreto di aggiudicazione definitiva della suddetta gara prot. n. 27084.10/18/A.G., in data 17/12/2018, in relazione al quale il predetto servizio di accoglienza al fine di fornire informazione e assistenza in favore degli stranieri di cui all'art. 11 comma VI del D. LGS. 286/98, per il periodo 1/1/2019 - 31/12/2019, è stato aggiudicato all'operatore Versoprobo Società Cooperativa Sociale (P.I. 02439320025), con sede legale in Vercelli, Corso Prestinari, 162, la cui offerta (per la parte economica di €. 31.900,00) è risultata nel complesso quella economicamente più vantaggiosa.

- l'art. 11, comma VI, del D. Lgs. n. 286/98.
- il D. Lgs. n. 50/2016.

tutto ciò premesso, i presenti, nelle rispettive qualità;

CONVENGONO

Art. 1

In conformità alla normativa citata la Prefettura di Varese intende avvalersi dell'opera della Versoprobo Società Cooperativa Sociale (P.I. 02439320025), con sede legale in Vercelli, Corso Prestinari, 162, per l'espletamento dei seguenti servizi:

- a) orientamento legale con particolare attenzione alla legislazione in materia di immigrazione ed asilo ed alle procedure connesse;
- b) assistenza linguistico-interpretariale e di mediazione culturale. Tale attività dovrà essere svolta anche a supporto delle autorità di Pubblica Sicurezza presenti nei valichi, sia nella fase dell'accoglienza ai fini di fornire informazioni e assistenza ai cittadini stranieri di cui all'art. 11 comma VI del D. LGS. 286/98, sia in quella successiva della redazione degli atti di verbalizzazione inerenti la procedura di protezione internazionale;
- c) prima assistenza sociale e sostegno all'utilizzo dei servizi del territorio; tenuta di un elenco aggiornato delle strutture di accoglienza per soggetti vulnerabili;
- d) primi interventi di assistenza vittuaria e sanitaria;
- e) individuazione, sviluppando proficue sinergie con il territorio (Questure, Polizia di Frontiera ed Enti Locali e con i diversi organismi preposti), della struttura di accoglienza più idonea per gli stranieri di cui all'art. 11 comma VI del D.Lgs. 286/98 e di quelli giunti in esecuzione del Regolamento UE 604/2013 ("c.d. Regolamento Dublino").

Art. 2

Il complesso dei servizi sopra descritto assume la denominazione di "Servizio di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza, al valico di frontiera dell'Aeroporto intercontinentale di Malpensa (Sportello Malpensa), in favore degli stranieri di cui all'art. 11 comma VI del D.Lgs. n. 286/98" (da qui in poi brevemente "servizi"). La suddetta denominazione, in forma estesa o contratta, deve apparire in tutta la documentazione, compresi i documenti indirizzati al pubblico o comunque interessante i servizi, assieme alla dicitura "Prefettura di Varese".

Art. 3

La sede ove verranno effettuati i "servizi" è stabilita presso il valico di frontiera aeroportuale di Malpensa, nei locali ubicati presso il Terminal 1 dell'aeroporto, nella sala arrivi internazionali extraschengen, di proprietà della S.E.A. s.p.a., concessi in locazione alla Prefettura di Varese con contratto del 6/11/2008 e successivi atti aggiuntivi.

Art. 4

L'affidatario sarà provvisto, a cura della Prefettura, degli arredi ed attrezzature necessari per lo svolgimento dei servizi, ad eccezione della connessione internet che avverrà a cura c

spese dell'affidatario mediante la disponibilità di "chiavetta internet" di un gestore telefonico idoneo.

L'affidatario comunicherà alla Prefettura (Area 4 "Immigrazione") l'indirizzo di posta elettronica per facilitare le comunicazioni con il servizio di accoglienza.

L'affidatario s'impegna, altresì, a comunicare alla Prefettura (Area 4 "Immigrazione") i nominativi degli operatori, completi delle relative generalità, preposti alle attività dello sportello.

Art. 5

L'affidatario metterà a disposizione il personale competente e adeguato all'espletamento dei servizi. E' vietato il sub-appalto.

Art. 6

L'affidatario fornirà alla Prefettura, a cadenza mensile, entro il 6 di ogni mese, i dati degli utenti che si rivolgono al servizio, e, a cadenza trimestrale, una relazione descrittiva dell'attività svolta, sia in relazione ai compiti complessivamente affidati, sia in relazione alla singola casistica emersa durante le attività, alle azioni intraprese ed ai risultati conseguiti. La Prefettura si riserva in qualsiasi momento il diritto di effettuare ispezioni volte ad accertare il corretto funzionamento dei servizi ed il rispetto di quanto stabilito nella convenzione.

Art. 7

I servizi di cui al precedente art. 1 vengono effettuati con un orario continuato di apertura, dalle ore 12.00 alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì compreso.

L'affidatario, inoltre, come da offerta tecnica, s'impegna ad assicurare la pronta reperibilità di un operatore, per l'erogazione dei predetti servizi di cui al precedente art. 1, entro un ora dalla richiesta della Prefettura, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nelle giornate del sabato, della domenica e in tutti i giorni festivi nessuno escluso.

L'affidatario fornirà, inoltre, come da offerta tecnica, le seguenti prestazioni:

- Presenza di psicologo iscritto alla Sezione "A" dell'albo dell'Ordine degli Psicologi, entro un'ora dalla richiesta della Prefettura, per fornire un primo supporto psicologico nei confronti dei soggetti vulnerabili psicologici/psichiatrici (soggetti vittime della tratta o di tortura, soggetti affetti da disagio mentale o fragilità psicologica) e per assicurare la redazione di apposite relazioni ai fini dell'inserimento delle persone in adeguate strutture di accoglienza.

- Trasferimento, a propria cura e spese, del richiedente protezione internazionale in strutture di accoglienza di cui all'art. 14 del D. Lgs. 142/2015 situate nel territorio della regione Lombardia in territorio diverso da quello della Provincia di Varese.

- Trasferimento, a propria cura e spese, del richiedente protezione internazionale in strutture di accoglienza di cui all'art. 14 del D. Lgs. 142/2015 situate nel territorio della Provincia di Varese.

- Ricovero, a propria cura e spese, per un massimo di 7 giorni, in struttura socio sanitaria adeguata della provincia di Varese (per un massimo di 10 ricoveri), di richiedenti protezione internazionale affetti da situazioni di particolare vulnerabilità.

- Acquisto, a propria cura e spese, di biglietti aerei (per un numero massimo di 20 biglietti e per i voli indicati dalla Prefettura) necessari ad assicurare il rientro di cittadini stranieri giunti sullo scalo aeroportuale di Malpensa in attuazione del Regolamento UE 604/2013 in

altro Stato soggetto alla disciplina del predetto Regolamento, ritenuto competente per l'esame della domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Art. 8

La presente convenzione è valida dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. La convenzione non instaura rapporti giuridici di alcuna natura tra gli operatori impiegati dall'aggiudicatario e l'Amministrazione dello Stato.

Art. 9

La Prefettura corrisponderà all'affidatario l'importo di Euro 31.900,00, IVA esclusa.

I pagamenti a rimborso delle spese effettivamente sostenute saranno corrisposti a rate trimestrali posticipate, a seguito di presentazione da parte dell'affidatario di rendiconti debitamente documentati, e saranno effettuati mediante ordinativo di pagamento da accreditarsi, così come comunicato dall'affidatario, ai sensi dell'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, su c/c bancario codice IBAN: [REDACTED]

Per effetto delle disposizioni normative vigenti in materia, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), e dovrà sempre riportare obbligatoriamente il seguente codice univoco di ufficio assegnato alla Prefettura UTG di Varese – Servizio contabilità e gestione finanziaria: XD2MM1, poiché, in assenza, sarà rifiutata dal sistema.

Le fatture devono contenere anche il codice CIG.

I suddetti pagamenti sono subordinati alla regolarità contributiva dell'Ente (previdenziale ed assicurativa) e alla presentazione dei rendiconti debitamente documentati.

Art. 10

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione della presente convenzione, l'affidatario costituisce un deposito cauzionale/fideiussione per l'importo di Euro 3.190,00 pari al 10% del valore della convenzione, come risulta dalla polizza n. 344/00A0776881, rilasciata in data 19/12/2018, da Groupama Assicurazioni S.p.A.

Detto deposito sarà mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata della convenzione e sarà integrato a mano a mano che su di esso l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione della convenzione stessa. Ove ciò non avvenga, entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione al riguardo dell'Amministrazione, sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere la convenzione.

Art. 11

Sono a carico dell'operatore economico la retribuzione del personale utilizzato per l'esecuzione dei servizi oggetto di gara e tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e della sicurezza sul lavoro, in ottemperanza delle norme vigenti in materia (che saranno oggetto di rimborso a seguito di rendicontazione della spesa).

Eventuali danni a beni mobili o immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti della struttura ove è allestito lo "Sportello Malpensa" saranno a totale carico dell'affidatario.

L'operatore economico è tenuto all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa di settore, nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali.

L'operatore economico risponde del fatto illecito dei propri dipendenti a norma dell'art. 2049 del codice civile ed assume altresì ogni responsabilità per casi di infortuni e di

danni arrecati all'Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

Il soggetto affidatario è obbligato a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione, nonché a denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale (dell'impresa/società/ente) o dei loro familiari.

Nel caso di mancata denuncia si procederà alla risoluzione del relativo contratto d'appalto.

Art. 12

L'affidatario s'impegna a lasciare indenne la Prefettura da eventuali riverse che potrebbero derivare da inadempienze proprie o dei soggetti con essa collaboranti, conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. A tale fine l'affidatario stipulerà apposita polizza assicurativa per il personale operante presso i servizi.

Art. 13

Ove si verificano mancate o inesatte esecuzioni di uno dei servizi oggetto del contratto rilevati in sede di attività di controllo o di monitoraggio, la Prefettura applica una penale variabile a seconda della gravità, tra il 2 per cento e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati per iscritto all'aggiudicatario, con lettera raccomandata o tramite @pec con fissazione di un congruo termine per rimuovere le cause che le hanno determinate.

L'aggiudicatario può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla contestazione. Se la Prefettura ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, applica le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazioni delle penali l'importo delle penalità è addebitato sui crediti dipendenti dalla presente convenzione.

In alternativa la Prefettura provvede ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Nel caso di decorso del suddetto termine nella persistenza dell'inadempienza contestata la convenzione s'intenderà risolta di diritto in danno dell'aggiudicatario.

La convenzione s'intende comunque risolta di diritto in danno dell'aggiudicatario, previa diffida scritta, con lettera raccomandata o tramite @pec, in presenza di inadempienze dell'aggiudicatario o dei soggetti con esso collaboranti relative a:

- Variazioni essenziali intervenute nei requisiti funzionali della struttura rispetto a quelle esistenti all'atto della firma della convenzione quali, a titolo meramente esemplificativo, le variazioni delle figure professionali impiegate o il frequente turnover degli operatori.
- Irregolarità amministrative, contabili, igienico-sanitarie o di altra natura tali da compromettere la regolare esecuzione della convenzione.

La Prefettura procede altresì alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e se viene meno ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del medesimo decreto legislativo.

La Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione anche nel caso di violazione delle norme del DPR 16 aprile 2013 n. 62 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno, approvato con decreto del Ministro dell'Interno in data 8 agosto 2016.

Come previsto dall'art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013 n. 62 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dall'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno, approvato con decreto del Ministro dell'Interno in data 8 agosto 2016, il Gestore si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento sopra richiamati, consapevole che la loro violazione determina la risoluzione del contratto/convenzione.

Nei casi in cui, sulla base delle informazioni acquisite, emergano elementi relativi a tentavi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, sarà parimenti immediatamente ed automaticamente sciolto il vincolo contrattuale.

Sarà altresì immediatamente ed automaticamente sciolto il vincolo contrattuale qualora venisse a mancare il rispetto delle clausole contenute nel "Patto di Integrità", di cui all'Allegato 15 del bando che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

In caso di risoluzione di diritto per le cause sopra indicate la Prefettura è esonerata da qualunque responsabilità sulle persone ospitate o assistite, le quali restano in carico, sotto tutti i profili, all'aggiudicatario.

Art. 14

E' fatta salva, in ogni momento, la facoltà di recesso da parte della Prefettura di Varese in caso di variazioni normative nella materia.

Art. 15

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti la presente convenzione sono a carico dell'aggiudicatario, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 16

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione, dal bando/disciplinare di gara succitato e dalle norme di legge.

Art. 17

L'affidatario, a pena di nullità, si assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente atto.

Art. 18

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.

Varese, 28/2/2019

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO

[REDACTED]

p. L'AFFIDATARIO

[REDACTED]

AT.